

**Ordinanza  
concernente l'attuazione della legge del 18 giugno 2004  
sull'unione domestica registrata nella previdenza  
professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

del ...

*Il Consiglio federale svizzero,*

visti gli articoli 25 capoverso 1 e 33 della legge federale del 18 giugno 2004<sup>1</sup>  
sull'unione domestica registrata (LUD);

visti gli articoli 19a<sup>2</sup>, 30g, 82 capoverso 2 e 97 capoverso 1 della legge federale del  
25 giugno 1982<sup>3</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e  
l'invalidità (LPP);

visti gli articoli 22d<sup>4</sup>, 24 cpv. 2 e 26 cpv. 1 della legge federale del 17 dicembre  
1993<sup>5</sup> sul libero passaggio;

visto l'articolo 331d capoversi 5<sup>6</sup> e 7 del Codice delle obbligazioni (CO)<sup>7</sup>,

*ordina:*

I

Le seguenti ordinanze sono modificate come segue:

**1. Ordinanza del 3 ottobre 1994<sup>8</sup> sulla promozione della proprietà d'abitazioni  
mediante i fondi della previdenza professionale**

*Art. 2 cpv. 2 lett. c*

<sup>2</sup> Le forme autorizzate di proprietà d'abitazioni sono:

- c. la proprietà comune della persona assicurata con il coniuge o con il partner registrato;

RU .....

<sup>1</sup> RS ...; RU (2005 5685)

<sup>2</sup> Nuovo testo giusta la modifica introdotta dalla LUD.

<sup>3</sup> RS **831.40**

<sup>4</sup> Nuovo testo giusta la modifica introdotta dalla LUD.

<sup>5</sup> RS **831.42**

<sup>6</sup> Nuovo testo giusta la modifica introdotta dalla LUD.

<sup>7</sup> RS **220**

<sup>8</sup> RS **831 411**

*Art. 9 cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Il consenso scritto del creditore pignoratizio è necessario, sempre che sia interessata la somma costituita in pegno, per:

- c. il trasferimento di una parte della prestazione di libero passaggio, a seguito di divorzio o di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata, ad un istituto di previdenza dell'altro coniuge o dell'altro partner registrato (art. 22 e 22d della legge del 17 dicembre 1993<sup>9</sup> sul libero passaggio).

**2. Ordinanza del 3 ottobre 1994<sup>10</sup> sul libero passaggio**

*Art. 1 cpv. 3*

<sup>3</sup> I datori di lavoro devono annunciare all'istituto di previdenza gli assicurati che contraggono matrimonio o un'unione domestica registrata.

*Art. 2 cpv. 1*

<sup>1</sup> Per gli assicurati che hanno raggiunto il 50° anno di età o hanno contratto matrimonio o un'unione domestica registrata dopo il 1° gennaio 1995, l'istituto di previdenza deve determinare la prestazione d'uscita a quel momento.

*Art. 8<sup>a</sup> rubrica e cpv. 1bis*

Tasso d'interesse in caso di spartizione della prestazione di uscita in seguito a divorzio o a scioglimento dell'unione domestica registrata

<sup>1bis</sup> Il capoverso 1 si applica per analogia in caso di spartizione della prestazione di uscita in caso di scioglimento di un'unione domestica registrata conformemente all'articolo 22d LFLP.

*Art. 15 cpv. 1 lett. b n. 1*

<sup>1</sup> Sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza:

- b. in caso di decesso, nel seguente ordine:
  1. i superstiti ai sensi degli articoli 19, 19a e 20 LPP,

*Art. 17* Cessione, costituzione in pegno

Il capitale di previdenza o il diritto alle prestazioni non ancora esigibili non può essere ceduto né costituito in pegno. Sono fatti salvi gli articoli 22 e 22d LFLP, l'articolo 30b LPP<sup>11</sup> e l'articolo 331d CO<sup>12</sup>.

### **3. Ordinanza del 18 aprile 1984<sup>13</sup> sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità**

*Art. 1j cpv. 1 lett. e*

<sup>1</sup> I seguenti salariati non sottostanno all'assicurazione obbligatoria:

- e. i seguenti membri della famiglia del conduttore di un'azienda agricola, che vi lavorano:
  - 1. i parenti del conduttore in linea ascendente e discendente, nonché i loro congiunti o partner registrati;
  - 2. i generi e le nuore del conduttore che con ogni probabilità rileveranno l'azienda per gestirla personalmente.

*Art. 20 rubrica e rinvio fra parentesi, cpv 1<sup>bis</sup> e 2*

Diritto del coniuge divorziato e dell'ex partner registrato alle prestazioni per i superstiti

(art. 19 cpv 3 e 19a LPP)

<sup>1bis</sup> In caso di morte di uno degli ex partner registrati dopo lo scioglimento giudiziale dell'unione domestica, l'ex partner superstite è equiparato alla vedova o al vedovo a condizione che :

- a. l'unione domestica sia durata almeno dieci anni, e
- b. gli sia stata assegnata un'indennità in capitale o una rendita vitalizia in virtù della sentenza di scioglimento.

<sup>2</sup> Le prestazioni dell'istituto di previdenza possono tuttavia essere ridotte nella misura in cui, sommate a quelle di altre assicurazioni, e particolarmente quelle dell'AVS e dell'AI, superino l'importo delle pretese derivanti dalla sentenza di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata.

*Art. 24 cpv. 3*

<sup>3</sup> I redditi dei vedovi o dei partner registrati superstiti e degli orfani sono conteggiati insieme.

<sup>9</sup> RS 831.42

<sup>10</sup> RS 831.425

<sup>11</sup> RS 831.40

<sup>12</sup> RS 220

<sup>13</sup> RS 831.441.1

*Art. 27c cpv. 1*

<sup>1</sup> L'istituto di previdenza può esercitare un diritto di regresso contro il coniuge o il partner registrato dell'assicurato, i parenti dell'assicurato in linea ascendente o discendente o le persone che vivono in comunione domestica con l'assicurato unicamente se hanno provocato l'evento assicurato intenzionalmente o per negligenza grave.

*Art. 27i cpv. 1 lett. c*

<sup>1</sup> Gli istituti di previdenza e gli istituti che gestiscono i conti o le polizze di libero passaggio sono tenuti a conservare tutti i documenti relativi alla previdenza contenenti informazioni importanti per l'esercizio dei diritti degli assicurati, ossia:

- c. documenti concernenti tutte le situazioni determinanti durante il periodo di assicurazione come acquisti, pagamenti in contanti, prelievi anticipati per la proprietà di abitazione e prestazioni di uscita in caso di divorzio o di scioglimento dell'unione domestica registrata;

**4. Ordinanza del 13 novembre 1985<sup>14</sup> sulla legittimazione alle deduzioni fiscali per i contributi a forme di previdenza riconosciute**

*Art. 2 cpv. 1 lett. b n. 1*

<sup>1</sup> Sono considerate beneficiarie le persone seguenti:

- b. dopo la sua morte, le persone qui di seguito enumerate nell'ordine seguente:
  - 1. il coniuge superstite o il partner registrato superstite;

*Art. 3 cpv. 6*

<sup>6</sup> Se l'assicurato è sposato o è vincolato da un'unione domestica registrata, il versamento anticipato delle prestazioni di vecchiaia conformemente al capoverso 2 lettere c e d e al capoverso 3 è consentito solo previo consenso scritto del coniuge o del partner registrato. Se il consenso non può essere ottenuto o se è rifiutato, l'assicurato può adire il Tribunale.

*Art. 4 cpv. 4*

<sup>4</sup> Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell'unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione degli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della legge del 18 giugno 2004<sup>15</sup> sull'unione domestica registrata).

<sup>14</sup> RS 831.461.3

<sup>15</sup> RS ...; RU (2005 5685)

*Art. 7 cpv. 2*

<sup>2</sup> I coniugi o i partner registrati possono pretendere queste deduzioni, ciascuno per conto proprio, se ambedue esercitano un'attività lucrativa e pagano i contributi a una forma riconosciuta di previdenza.

II

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2007.

In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Moritz Leuenberger

La cancelliera della Confederazione, Annemarie Huber-Hotz